



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**in forma semplificata**

nel ricorso iscritto al numero 4820 del registro di segreteria e proposto dal sig. G.F., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava del Foro di Genova e dall'avv. Giovanna Sorrentino del Foro di Rovereto (PEC: [avvgiovannasorrentino@puntopec.it](mailto:avvgiovannasorrentino@puntopec.it));

*contro*

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucia Orsingher e Marta Odorizzi, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni: [avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

sentita alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, celebrata con

l'assistenza del segretario dott. Bruno Mazzon, l'avv. Lucia Orsingher per l'INPS, mentre nessuno è comparso per il ricorrente;

visto l'art. 167, quarto comma, c.g.c., in forza del quale, «[n]el caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio»;

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

(A) Con l'epigrafato ricorso il ricorrente, già dipendente del Corpo Forestale Provinciale della Provincia autonoma di Trento dall'OMISSIS al OMISSIS, ha chiesto l'accertamento del diritto al conseguimento della pensione privilegiata di VIII<sup>a</sup> categoria, o di altra categoria da determinarsi previo esperimento di c.t.u., in relazione alla patologia "OMISSIS".

In particolare, dopo avere ricordato che detta infermità, conseguente ad un infortunio patito nel OMISSIS, era già stata dichiarata dipendente da causa di servizio con delibera della Giunta provinciale di Trento n. OMISSIS del OMISSIS, il ricorrente ha censurato il provvedimento con il quale l'INPS ha rigettato la domanda di concessione della pensione privilegiata, presentata in data 4 ottobre 2022, con la seguente motivazione: «l'articolo 6 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 2011, ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata al personale civile, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela dell'infermità dipendente da

*causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infòrtuni e le malattie professionali (gestita dall'Inail)».*

Tale motivazione sarebbe erronea, a detta del ricorrente, in quanto «*il diritto a pensione privilegiata andava valutata alla data della cessazione, che qui è avvenuta successivamente al 31 12 2016, quando il Corpo forestale dello Stato è transitato nell'Arma dei Carabinieri: in tale modo, egli è cessato con lo stato giuridico di militare, e, dunque, con diritto alla PPO*».

A tal fine viene fatto rinvio alle sentenze n. 26 e n. 41 del 2021, con le quali questa Sezione giurisdizionale avrebbe espressamente riconosciuto che l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, ha previsto che "*il personale del corpo forestale dello Stato nell'arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di Militare*".

L'INPS si è costituito ritualmente in giudizio, esponendo come il ricorrente, ex dipendente civile della Provincia autonoma di Trento, risulterebbe appartenere alla gestione assicurativa CPDEL e in tale veste avrebbe già conseguito, a domanda, la pensione anticipata (ex anzianità) a partire dall'1/10/2022. Ciò premesso, «*l'art. 2 del D.P.R. 1092/1973 esclud[erebbe] dai trattamenti di quiescenza disciplinati da tale testo unico gli impiegati e gli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali. Essendo il ricorrente iscritto alla CPDEL le disposizioni degli artt. 61 e 75 del TU non gli si possono applicare*».

Con memoria depositata in data 27/06/2024 la Difesa del ricorrente ha insistito nelle proprie domande.

All'odierna udienza il Procuratore dell'INPS ha insistito per il rigetto del

ricorso, richiamandosi ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli di questa Sezione.

(B) Il giudicante osserva che il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni già esposte dall'INPS.

Invero, come già rilevato da questa Sezione giurisdizionale da ultimo nella sentenza n. 53 del 30/11/2012, resa in un caso identico a quello odierno e pienamente confermata dalla III<sup>a</sup> Sezione giurisdizionale centrale d'appello con sentenza n. 270/2017, il ricorrente, facente parte dei ruoli della Provincia autonoma di Trento e pacificamente iscritto alla gestione assicurativa CPDEL, era all'epoca della cessazione dal servizio un dipendente provinciale e non già un dipendente dello Stato.

A tale stregua, *«in virtù dell'art. 2 del d.P.R. 1092/1973 non gli si possono applicare gli istituti previdenziali previsti dal TU n. 1092 del 1973, tra cui l'art. 67 in materia di requisiti per la concessione della pensione privilegiata, ma la disciplina speciale della cassa alla quale era iscritto al momento della cessazione dal servizio, ossia quella della CPDEL»*.

Così, stante l'inapplicabilità al sig. F. della normativa di cui al T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e volendosi in ipotesi prescindere dall'articolo 6 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, che ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata al personale civile (di talché al ricorrente non potrebbe in ogni caso spettare tale beneficio pensionistico), *«al medesimo non può applicarsi l'art. 67 del T.U., ma il combinato disposto dell'art. 33, lett.c, r.d.l. n. 680/1938, dell'art. 7 l. n. 379/1955 e dell'art. 16 della l. n. 1646/1962, sicché, a fronte*

della mancanza del requisito della inidoneità al servizio al momento della cessazione [(circostanza del tutto pacifica nel caso di specie)], la sua domanda risulta priva di fondamento giuridico e, per l'effetto, [il ricorso] deve essere respinto» (v. III<sup>a</sup> appello, sent. 270/2017).

Per converso, i due precedenti di questa Sezione giurisdizionale citati nel ricorso (n. 26 e n. 41 del 2021) sono totalmente inconferenti, posto che tali pronunce sono state rese in favore di personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, in seguito confluito nell'Arma dei Carabinieri (e non già in favore di personale del Corpo Forestale Provinciale della Provincia autonoma di Trento), nell'ambito delle diversa problematica relativa alla *vexata quaestio* dell'interpretazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, poi risolta con la nota sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 1/QM del 4 gennaio 2021.

(C) Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'INPS nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) oltre al 15% per spese generali.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

1. RESPINGE il ricorso;

2. CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                           |  |
|  | dell'INPS, che vengono liquidate nella misura di € 800,00 oltre al 15%    |  |
|  | per spese generali.                                                       |  |
|  | Così deciso in Trento il 4 luglio 2024.                                   |  |
|  | Il Giudice                                                                |  |
|  | Cons. Robert Schülmers von Pernwerth                                      |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                  |  |
|  |                                                                           |  |
|  |                                                                           |  |
|  | Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 4 luglio 2024               |  |
|  | Il Funzionario Preposto                                                   |  |
|  | (dott. Bruno Mazzon)                                                      |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                  |  |
|  |                                                                           |  |
|  | DECRETO                                                                   |  |
|  | Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione |  |
|  | dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Se-   |  |
|  | greteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52   |  |
|  | nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.      |  |
|  | Il Giudice                                                                |  |
|  | Robert Schülmers von Pernwerth                                            |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                  |  |
|  |                                                                           |  |
|  | Depositato in Segreteria il 4 luglio 2024                                 |  |
|  | Il Funzionario Preposto                                                   |  |
|  | (dott. Bruno Mazzon)                                                      |  |
|  |                                                                           |  |

*f.to digitalmente*

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 4 luglio 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

*f.to digitalmente*